



COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

UFFICIO TECNICO

Determinazione numero **84** Del **31-05-2018**
Registro Generale
N. 44 UFFICIO TECNICO

OGGETTO:	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DELL'ACQUISIZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.
	CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 e l'art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 1 del 2/1/2018 di conferimento dell'incarico della posizione organizzativa relativa, tra l'altro al servizio Tecnico;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- le linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed in particolare il punto 2.4;

Premesso:

- che in data 31/12/2017 è scaduta la concessione del servizio pubblico di illuminazione votiva e che l'art. 2 della predetta concessione stabiliva che *“Al termine del contratto tutte le opere inerenti l'impianto potranno essere rilevate dal Comune a prezzo di perizia”*;
- che, con nota prot. n. 5182 del 19/12/2017, questo Ente ha comunicato alla ditta Concessionaria la scadenza del predetto contratto nonché la volontà dell'Amministrazione Comunale di gestire direttamente il servizio pubblico dell'illuminazione votiva dal 1/1/2018 ed ha invitato la stessa ditta a produrre tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria alla gestione diretta del servizio, entro il termine di giorni quindici;
- che con nota prot. n. 5218 del 21/12/2017 la ditta concessionaria eccepiva che *“l'Ente non potrà, conseguentemente, che rilevare tutte le opere inerenti l'impianto che sono quelle realizzate dalla concessionaria, a prezzo di perizia,”* e quindi, il passaggio dell'impianto deve essere accompagnato dal pagamento di una *“indennità”* secondo lo stato di consistenza dell'impianto;

Vista la nota del 18/5/2018 dell'Avv. Tiziano Giovanelli di S. Colombano al Lambro (MI) assunta al protocollo dell'Ente in data 21/5/2018 al numero 2259 con la quale, tra l'altro, testualmente *“La informo che la Spiaggi Geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno – nella sua qualità di concessionaria del servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale fino al 28 febbraio 2018- mi ha incaricato di procedere al recupero dell'importo di Euro 47.967,00 come da valutazione redatta sin dal 23 novembre 2017 dal prof. Beniamino Coldani di Codogno”*;

Atteso che il valore dell'impianto di cui alla valutazione non è stato calcolato in conformità ai dettami normativi di cui all'art. 13 del D.P.R. 4/10/1986 n.902;

Ritenuta pertanto infondata ed illegittima la pretesa avanzata dalla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO);

Preso atto che nonostante le richieste formulate alla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO) precedentemente richiamata, quest'ultima non ha trasmesso la documentazione richiesta, ritenendosi comunque necessario da parte dell'Amministrazione Comunale formulare le proprie determinazioni, senza peraltro alcun riconoscimento delle pretese del gestore uscente circa il richiesto indennizzo;

Considerato che in merito alla sopra richiamata nota dell'Avv. Tiziano Giovanelli il sottoscritto RUP ha evidenziato all'Amministrazione Comunale la necessità di un supporto per la gestione delle fasi conseguenti alla richiesta pervenuta anche al fine di permettere l'assunzione di tempestive e corrette determinazioni onde evitare danni in capo all'Ente;

Considerato altresì che l'art. 31, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate od in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria, i compiti di supporto all'attività del R.U.P. possono essere affidati ai soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere celermente all'affidamento dell'incarico di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione delle fasi conseguenti alla richiesta formulata dalla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO) precedentemente richiamata, anche al fine di permettere l'assunzione di tempestive e corrette determinazioni onde evitare danni in capo all'Ente;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- l'art. 37 *“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”* comma 1 dispone che *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.”*
- l'art. 36 *“Contratti sotto soglia”* comma 2 lettera a) dispone *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

1. l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
2. l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato che, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e s.m.i. e dall'art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 non risultano attive Convenzioni o bandi MEPA a cui fare riferimento;

Atteso che ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine, l'oggetto, le modalità di scelta del contraente, la forma del contratto e le clausole essenziali;

Precisato che:

- oggetto del contratto: affidamento incarico di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione dell'acquisizione dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale;
- finalità da perseguire: assunzione delle corrette determinazioni, onde evitare danni in capo all'Ente, in relazione alla richiesta formulata dalla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO);
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: *“Contratti sotto soglia”* che dispone *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*, tramite portale ARCA Sintel – Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia;
- forma del contratto: scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscrizione di disciplinare;
- clausole essenziali: quelle previste dal disciplinare di incarico;

Ritenuto, per tutto quanto in premessa, di dover provvedere all'espletamento dell'affidamento dell'incarico di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione delle fasi conseguenti alla richiesta formulata dalla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO) precedentemente richiamata, mediante l'utilizzo della piattaforma ARCA Sintel – Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia;

Visto l'allegato disciplinare di incarico predisposto dal Servizio Tecnico comunale;

Dato atto che l'aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di delle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

per tutto quanto in premessa,

1. **di affidare** direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, previa richiesta di preventivo (RDO) l'incarico di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione dell'acquisizione dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale attraverso la piattaforma Sintel – Piattaforma di e-Procurement - Regione Lombardia;

2. **di approvare** l'allegato disciplinare d'incarico relativo al servizio di che trattasi predisposto dal Servizio Tecnico comunale;

3. **di indicare**, per la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti elementi:

- oggetto del contratto: affidamento incarico di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione dell'acquisizione dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale;
- finalità da perseguire: assunzione delle corrette determinazioni, onde evitare danni in capo all'Ente, in relazione alla richiesta formulata dalla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO);
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: *"Contratti sotto soglia"* che dispone *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*, tramite portale ARCA Sintel – Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia;
- forma del contratto: scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscrizione di disciplinare;
- clausole essenziali: quelle previste dal disciplinare di incarico;

4. **di dare atto** che l'impegno di spesa definitivo verrà assunto in sede di aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARNALDI LUCA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.